

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e il protocollo 37 dell'accordo SEE** 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 7
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE** 9

(segue)

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato XVI (appalti) dell'accordo SEE	11
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE	13
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE	15
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE	17
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE	19
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE	21
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	23
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	25
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	39
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	50
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	52

Avvertenza (cfr. terza di copertina)

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 138/2002

dell'8 novembre 2002

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 124/2002 del Comitato misto SEE del 27 settembre 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«— **32001 L 0085**: Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001 (GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 336 del 12.12.2002, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.

2) Al punto 45w (direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32001 L 0085**: Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001 (GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1).»

3) Dopo il punto 45x (direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«45y. **32001 L 0085**: Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a) Al paragrafo 7.6.11.1 dell'allegato I è aggiunto quanto segue:

“Neyðarútgangur”

“Nødutgang”;

b) Al paragrafo 7.7.9.1 dell'allegato I è aggiunto quanto segue:

“Stoppistöð”

“Stopper”.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/85/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 139/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 100/2002 del Comitato misto SEE del 12 luglio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio con riguardo alla fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 221/2002 della Commissione, del 6 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/113/CE della Commissione, del 23 gennaio 2002, recante modifica della decisione 1999/217/CE relativa al repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/23/CE della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁵⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **32002 L 0023**: Direttiva 2002/23/CE della Commissione del 26 febbraio 2002 (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 13).»

⁽¹⁾ GU L 298 del 31.10.2002, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 34 del 5.2.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 37 del 7.2.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 49 del 20.2.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 13.

- 2) Al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:
- «— **32002 L 0005**: Direttiva 2002/5/CE della Commissione del 30 gennaio 2002 (GU L 34 del 5.2.2002, pag. 7).»
- 3) Al punto 54v (Decisione 1999/217/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:
- «— **32002 D 0113**: Decisione 2002/113/CE della Commissione del 23 gennaio 2002 (GU L 49 del 20.2.2002, pag. 1).»
- 4) Al punto 54zn [regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione] è inserito il seguente trattino:
- «— **32001 R 0221**: Regolamento (CE) n. 221/2002 della Commissione del 6 febbraio 2002 (GU L 37 del 7.2.2002, pag. 4).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2002/5/CE e 2002/23/CE, del regolamento (CE) n. 221/2002 e della decisione 2002/113/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 140/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e il protocollo 37 dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 98-101,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 125/2002 del Comitato misto SEE del 27 settembre 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 83/1999 del Comitato misto SEE del 25 giugno 1999 ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani ⁽³⁾ è stato integrato nell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 68/2001 ⁽⁴⁾.
- (4) Gli Stati EFTA interessati dovrebbero essere associati ai lavori del Comitato per i medicinali orfani.
- (5) È necessario modificare il protocollo 37 dell'accordo, nel quale sono elencati i comitati a cui sono associati gli esperti degli Stati EFTA, quando ciò sia indispensabile per il corretto funzionamento dell'accordo.
- (5) È necessario modificare l'allegato II dell'accordo a seguito della modifica del protocollo 37 per specificare le modalità dell'associazione,

DECIDE:

Articolo 1

Nel protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo è inserito il punto seguente:

«14. "Comitato per i medicinali orfani" [regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio].»

Articolo 2

Nel capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo al punto 15m [regolamento (CE) n. 141/2000] è inserito quanto segue:

⁽¹⁾ GU L 336 del 12.12.2002, pag. 23.⁽²⁾ GU L 296 del 23.11.2000, pag. 41.⁽³⁾ GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 14.

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Gli Stati EFTA sono associati a pieno titolo ai lavori del comitato per i medicinali orfani. Le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli Stati EFTA sono conformi alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento. Tuttavia, detti rappresentanti non partecipano al voto e la loro posizione è verbalizzata a parte. La presidenza è riservata ad un membro designato da uno Stato membro della Comunità. Il regolamento interno del comitato è modificato per rendere effettiva la partecipazione degli Stati EFTA.

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente al lavoro del comitato conformemente all'articolo 82, paragrafo 1), lettera a), dell'accordo.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANSSON

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 141/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 113/2001 del Comitato misto SEE del 28 settembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/159/CE della Commissione, del 18 febbraio 2002, concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili ⁽²⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo al punto 6a (direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

- «6b. **32002 D 0159**: Decisione 2002/159/CE della Commissione, del 18 febbraio 2002, concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 30).»

*Articolo 2*I testi della decisione 2002/159/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(1) GU L 322 del 6.12.2001, pag. 25.

(2) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 30.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 142/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 133/2002 del Comitato misto SEE del 27 settembre 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti ⁽²⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 68aa [regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **32 002 R 0889**: Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002 (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 889/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 336 del 12.12.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 143/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica l'allegato XVI (appalti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 20/2000 del Comitato misto SEE del 25 febbraio 2000 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche) ⁽²⁾, rettificata dalla GU L 214 del 9.8.2002, pag. 1,

DECIDE:

Articolo 1

Ai punti 2 (direttiva 93/37/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 93/36/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 93/38/CEE del Consiglio) e 5b (direttiva 92/50/CEE del Consiglio) dell'allegato XVI dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 L 0078:** Direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001 (GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1), rettificata dalla GU L 214 del 9.8.2002, pag. 1».

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/78/CE, rettificata dalla GU L 214 del 9.8.2002, pag. 1, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 103 del 12.4.2001, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 144/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 134/2002 del Comitato misto SEE del 27 settembre 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è modificato come segue:

1. Al punto 2eo (decisione 1999/179/CE della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

«— **32002 D 0231**: Decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002 (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50).»

2. Dopo il punto 2et (decisione 2001/607/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«2eu. **32002 D 0255**: Decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2002/231/CE e 2002/255/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 336 del 12.12.2002, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 146/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 134/2002 del Comitato misto SEE del 27 settembre 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/752/CE della Commissione, del 17 ottobre 2001, che modifica gli allegati della decisione 97/101/CE del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri ⁽²⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14b (decisione 97/101/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32001 D 0752**: Decisione 2001/752/CE della Commissione, del 17 ottobre 2001 (GU L 282 del 26.10.2001, pag. 69).»

Articolo 2

I testi della decisione 2001/752/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 336 del 12.12.2002, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 282 del 26.10.2001, pag. 69.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 147/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 134/2002 del 27 settembre 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è modificato come segue:

1. Al punto 19 (direttiva 88/609/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **32001 L 0080**: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).»

2. Gli adattamenti del punto 19 sono sostituiti dal testo seguente:

«Al momento dell'integrazione della direttiva nell'accordo, l'Islanda e il Liechtenstein non dispongono di grandi impianti di combustione operativi quali definiti all'articolo 1. Questi Stati si conformeranno alla direttiva se e quando disporranno di siffatti impianti.»

3. Dopo il punto 19 (direttiva 88/609/CEE del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«19a. **32001 L 0080**: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono modificate come in appresso:

Al momento dell'integrazione della direttiva nell'accordo, l'Islanda e il Liechtenstein non dispongono di grandi impianti di combustione operativi quali definiti all'articolo 1. Questi Stati si conformeranno alla direttiva se e quando disporranno di siffatti impianti.»

⁽¹⁾ GU L 336 del 12.12.2002, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

4. Il testo del punto 19 (direttiva 88/609/CEE del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/80/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 148/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 134/2002 del Comitato misto SEE del 27 settembre 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/839/CE della Commissione, dell'8 novembre 2001, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/CE e della direttiva 1999/30/CE del Consiglio ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 21ae (decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«21af. **32001 D 0839**: Decisione 2001/839/CE della Commissione, dell'8 novembre 2001, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/CE e della direttiva 1999/30/CE del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2001, pag. 45).»

Articolo 2

I testi della decisione 2001/839/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 336 del 12.12.2002, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 319 del 4.12.2001, pag. 45.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 149/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 134/2002 del Comitato misto SEE del 27 settembre 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 32c (regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 R 2557**: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2557/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 336 del 12.12.2002, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 150/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 110/2002 del Comitato misto SEE del 12 luglio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/715/CE della Commissione del 30 novembre 1998, che chiarifica l'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XXI dell'accordo dopo il punto 19da [regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione] è inserito il punto seguente:

«19db. **398 D 0715**: Decisione 98/715/CE della Commissione del 30 novembre 1998 che chiarifica l'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume (GU L 340 del 16.12.1998, pag. 33).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

L'articolo 3 (classificazione dei metodi per prodotto) si applica all'Islanda e alla Norvegia a decorrere dal 1° gennaio 2006.»

Articolo 2

I testi della decisione 98/715/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 298 del 31.10.2002, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 340 del 16.12.1998, pag. 33.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 151/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 110/2002 del Comitato misto SEE del 12 luglio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/377/CE della Commissione, del 18 maggio 1998, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio ai fini dell'organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 23 [regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

a) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **398 D 0377**: Decisione 98/377/CE della Commissione, del 18 maggio 1998 (GU L 168 del 13.6.1998, pag. 29);»

b) il testo dell'adattamento e) è sostituito dal seguente:

«L'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio è aggiunto all'elenco di cui all'appendice 1 del presente regolamento;»

c) Alla fine dell'allegato XXI viene inserito il titolo «APPENDICE 1 DELL'ALLEGATO XXI»;

d) l'elenco nell'allegato della presente decisione viene inserito in qualità di testo dell'appendice 1 dell'allegato XXI, dopo il sottotitolo «ELENCO DELLE CARATTERISTICHE».

Articolo 2

I testi della decisione 98/377/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 298 del 31.10.2002, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 168 del 13.6.1998, pag. 29.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANNSSON

_____ (*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

della decisione n. 151/2002 del Comitato misto SEE

A. Situazione geografica dell'azienda

01 Circoscrizione d'indagine

Codice

a) Comune o sottocircoscrizione d'indagine ⁽¹⁾

Codice

02 Zona svantaggiata

si/no

a) Zona di montagna

si/no

B. Personalità giuridica e gestione dell'azienda (il giorno dell'indagine)

01 La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da

a) una persona fisica che è conduttore unico di un'azienda indipendente?

si/no

b) una o più persone fisiche, che è/sono partner in un gruppo di aziende?

si/no

NS

NS

c) una persona giuridica?

si/no

numero

d) Se la risposta alla domanda B/01 b) è «sì», da quanti partner è formato il gruppo?

.....

NS

NS

e) Se la risposta alla domanda B/01 b) è «sì», quanti membri delle famiglie dei partner svolgono lavoro agricolo nell'azienda?

.....

NS

NS

02 Se la risposta alla domanda B/01 a) è «sì», tale persona (il conduttore) è anche capo dell'azienda?

si/no

NE

NE

a) Se la risposta alla domanda B/02 è «no», il capo azienda fa parte della famiglia del conduttore

si/no

NE

NE

b) Se la risposta alla domanda B/02 a) è «sì», il capo azienda è coniuge del conduttore?

si/no

NE

NE

03 Grado di formazione professionale agraria dei capi azienda:

numero

— Esclusivamente esperienza agraria pratica

.....

NE

OP

— Formazione agraria elementare

.....

NE

OP

— Formazione agraria completa

.....

NE

OP

04 Viene tenuta una contabilità agricola per la gestione dell'azienda?

si/no

OP

OP

OP

Spiegazione: OP = opzionale, NS = non significativo, NE = inesistente, AD = raccolto da altre fonti, SS= raccolto mediante indagine a campione.

⁽¹⁾ Consentendo almeno di riunire i risultati dell'inchiesta per zone di obiettivi.

C. Sistema di conduzione (rispetto al conduttore), frazionamento dell'azienda e indirizzo produttivo

IS	LI	NO
----	----	----

Superficie agricola utilizzata:	ha/a			
01 In conduzione diretta /		OP	
02 In affitto /	NE	OP	
03 A mezzadria o secondo altre forme di conduzione /	NE	OP	NE
	numero di blocchi			
04 Numero di blocchi che costituiscono la superficie agricola utilizzata	OP	OP	
05 Indirizzo produttivo e pratiche agricole				
a) Agricoltura biologica (o conversione ad essa)	si/no	AD		AD
b) Altri indirizzi produttivi o pratiche agricole a basso impiego di fattori di produzione (integrati, ecologici, ecc.)	si/no	OP	OP	OP
c) L'azienda beneficia di un premio o aiuto agro-ambientale?	si/no	OP	OP	OP
i) Se «sì» il premio o l'aiuto include pagamenti specifici per misure riguardanti le caratteristiche del paesaggio?	si/no	OP	OP	OP

D. Seminativi

Cereali per la produzione di granella (ivi comprese le sementi):	ha/a			
01 Frumento tenero e spelta /	NE		AD
02 Frumento duro /	NE	NE	NE
03 Segale /	NE	NS	AD
04 Orzo /	AD		AD
05 Avena /	AD	NS	AD
06 Granoturco /	NE		NE
07 Riso /	NE	NE	NE
08 Altri cereali /	AD		AD
09 Leguminose per la produzione di granella (ivi compresi le sementi e i miscugli di leguminose e cereali) /	NE	NS	NE
di cui:				
c) Piselli, in coltura pura, da raccogliere secchi per foraggio /	NE	OP	NE
d) Favette, in coltura pura, da raccogliere secche per foraggio /	NE	OP	NE
10 Patate (ivi comprese la patate primaticce e da semina) /	AD		AD
11 Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) /	NE		NE
12 Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi) /	AD		NS

		IS	LI	NO
13	Piante industriali (ivi comprese le sementi per le piante da semi oleosi erbacee; esclusi le sementi per piante tessili, il luppolo, il tabacco e le altre piante industriali) /	AD	AD
	di cui:			
	a) Tabacco /	NE	NE
	b) Luppolo /	NE	NE
	c) Cotone /	NE	NE
		ha/a		
	d) Altre piante da semi oleosi o tessili ed altre piante industriali: /	NE	AD
	i) piante da semi oleosi o tessili (totale) /	AD	AD
	di cui:			
	a) colza e ravizzone /	AD	AD
	b) girasole /	NE	NE
	c) soia /	NE	NE
	ii) piante aromatiche, medicinali e spezie /	AD	NE
	iii) altre piante industriali /	NE	NS
	Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole:			
14	— all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile) /	AD	AD
	di cui:			
	a) coltivazioni di pieno campo /	OP	OP
	b) orti stabili ed industriali /	OP	OP
15	— sotto serra o protezione alta (accessibile) /		NS
	Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai):			
16	— all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile) /	OP	NS
17	— sotto serra o protezione alta (accessibile) /		NS
18	Piante foraggere: /	AD	AD
	a) Prati e pascoli temporanei /	AD	AD
	b) Altro foraggio verde /	AD	AD
	di cui:			
	i) granoturco verde (granoturco da silo) /	NE	OP
	ii) leguminose /	NE	OP
19	Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi) /	AD	NE

		IS	LI	NO
20	Altre coltivazioni per seminativi /	AD	NE AD
21	Maggese senza alcun sussidio /	AD	NE AD
22	Maggese soggetti a regimi di aiuti al ritiro dei seminativi senza usi economici /	NE	NE
E.	Orti familiari /	OP	OP OP
F.	Prati permanenti e pascoli /	AD	AD
01	Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri /	AD	AD
02	Pascoli magri /	AD	AD
G.	Coltivazioni permanenti	ha/a		
01	Frutteti e piantagioni di bacche /	NE	AD
a)	Frutta fresca e bacche di specie d'origine temperata /	NE	AD
b)	Frutta e bacche di specie d'origine subtropicale /	NE	NE NE
c)	Frutta a guscio /	NE	NE NE
02	Agrumeti /	NE	NE NE
03	Oliveti /	NE	NE NE
a)	Che producono normalmente olive da tavola /	NE	NE NE
b)	Che producono normalmente olive per olio /	NE	NE NE
04	Vigneti /	NE	NE
	Che producono normalmente:			
a)	Vino di qualità /	NE	NE
b)	Altri vini /	NE	NE NE
c)	Uva da tavola /	NE	NE NE
d)	Uva passa /	NE	NE NE
05	Vivai /	NE	NS NS
06	Altre coltivazioni permanenti /	NE	NE
07	Coltivazioni permanenti sotto vetro /	NE	NE NE

		IS	LI	NO
H. Altre superfici				
01 + 03	Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non rientrano nell'avvicendamento) e altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.) /	AD	OP AD
02	Superficie boschiva: /	AD	NS
	f) Gestita principalmente per vendere il legname prodotto /	OP	OP OP
	g) L'azienda possiede superfici boschive a turno breve (15 anni o meno), per esempio per alberi di Natale, produzione di energia (per esempio salici), produzione di legname per cartiere (per esempio pioppi, eucalipti)? /	OP	OP OP
I. Coltivazioni consociate e successive secondarie, funghi, irrigazione, serre, installazioni di stoccaggio dei concimi naturali, ritiro di seminativi e gestione delle sostanze nutritive				
		ha/a		
01	Coltivazioni successive secondarie (escluse le coltivazioni orticole e le coltivazioni sotto vetro) /	AD	NE NE
	di cui:			
	a) Cereali (da D/01 a D/08) non da foraggio /	NE	NE NE
	b) Legumi secchi (D/09) non da foraggio /	NE	NE NE
	c) Semi oleosi [D/13 d) i)] non da foraggio /	NE	NE NE
	d) Altre coltivazioni successive secondarie /	AD	NE NE
02	Funghi /	AD	NE NE
03	Superfici irrigate			
	a) Superfici irrigue, totale /	NE	NE
	b) Superfici delle coltivazioni irrigate almeno una volta nel corso dell'anno /	OP	NE OP
	di cui:			
	1) frumento duro /	NE	NE NE
	2) granoturco /	NE	NE NE
	3) patate /	OP	NE OP
	4) barbabietola da zucchero /	NE	NE NE
	5) girasole /	NE	NE NE
	6) soia /	NE	NE NE
	7) piante da foraggio /	OP	NE OP
	8) frutteti e piantagioni di bacche /	OP	NE OP
	9) agrumeti /	NE	NE NE
	10) vigneti /	NE	NE NE

		IS	LI	NO
04 Superficie di base delle serre utilizzate /	AD	NS	
05 Coltivazioni consociate /	NE	NE	NE
a) Coltivazioni agricole (compresi prati e pascoli) — specie forestali /	NE	NE	NE
b) Coltivazioni permanenti — coltivazioni annuali /	NE	NE	NE
c) Coltivazioni permanenti — coltivazioni permanenti /	NE	NE	NE
d) Altre /	NE	NE	NE
07 Installazioni di stoccaggio dei fertilizzanti di origine animale (letame solido, purino e liquame)				
a) L'azienda ha installazioni di stoccaggio per:				
i) letame solido?	si/no	OP	OP	
ii) purino?	si/no	OP	OP	NS
iii) liquame?	si/no	OP	OP	
c) Se sì, l'azienda ha installazioni di stoccaggio al coperto?	si/no	OP	OP	OP
d) L'azienda ha un sistema di recupero del metano?	si/no	NE	OP	NE
b) Installazioni di stoccaggio disponibili per:	area/volume			
i) letame solido m ²	OP	OP	
ii) purino m ³	OP	OP	NS
iii) liquame m ³	OP	OP	
	ha/a			
08 Superfici soggette a regime di aiuti suddivise in: /	NE	NS	NE
a) Terreni a riposo non sfruttati economicamente (già compresi in D/22) /	NE	NS	NE
b) Superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione (ad esempio barbabietole, colza, alberi e arbusti non forestali, ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce) (già comprese in D e G) /	NE	NS	NE
c) Superfici trasformate in prati permanenti e pascoli (già comprese in F/01 e F/02) /	NE	NS	NE
d) Superfici agricole trasformate in superfici a bosco o in via di imboschimento (già comprese in H/02) ⁽³⁾ /	NE	NE	NE
e) altre (già comprese in H/01 e H/03) ⁽³⁾ /	NE	NS	NE

⁽³⁾ Facoltativo per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello regionale.

	IS	LI	NO
09 Gestione delle sostanze nutritive			
a) Uso di colture di copertura per ridurre la perdita di sostanze nutritive in inverno /	OP	OP
b) Uso di colture fissatrici d'azoto a scopo fertilizzante /	OP	OP
J. Consistenza del patrimonio zootecnico (alla data dell'indagine)			
01 Equini	AD	AD
Bovini:	numero di capi		
02 di meno di un anno	AD	AD
a) Maschi	OP	OP
b) Femmine	OP	OP
Da 1 anno a meno di 2 anni:			
03 Maschi	AD	AD
04 Femmine	AD	AD
Di 2 anni e più			
05 Maschi	AD	AD
06 Giovenche	AD	AD
07 Vacche da latte	AD	AD
08 Altre vacche	AD	AD
Ovini e caprini:			
09 Ovini (di tutte le età)	AD	AD
a) Femmine da riproduzione	AD	OP
b) Altri ovini	AD	OP
10 Caprini (di tutte le età)	AD	AD
a) Femmine da riproduzione	OP	OP
b) Altri caprini	OP	OP
Suini:			
11 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	AD	AD
12 Scrofe da riproduzione di 50 kg e più	AD	AD
13 Altri suini	AD	AD

	IS	LI	NO
Pollame:			
14 Polli da carne	AD	NS	AD
15 Galline ovaiole	AD		AD
16 Altro pollame (anitre, tacchini, oche e faraone)	AD		NS
17 Coniglie fattrici	NS	OP	NS
	numero di alveari		
18 Api	NE	OP	NS
19 Altri animali	si/no	NS	NE
di cui:	numero di capi		
a) Cervidi (escluse le renne)	NS	NE	NS
K. Trattori, motocultivatori, macchine ed impianti			
1) Nel giorno dell'indagine, di proprietà esclusiva dell'azienda	Numero		
01 Trattori a 4 ruote, trattori a cingoli, porta-attrezzi per classi di potenza (kw)	OP	OP	
a) < 40	OP	OP	
b) 40 - < 60	OP	OP	
c) 60 - < 100	OP	OP	
d) 100 e più	OP	OP	
02 Motocultivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici	OP	OP	
03 Mietitrebbiatrici	OP	OP	
09 Altre mietitrici completamente meccanizzate	OP	OP	OP
10 Impianti di irrigazione	si/no	NS	OP
a) Se esiste, si tratta di un impianto mobile?	si/no	NS	OP
b) Se esiste, si tratta di un impianto fisso?	si/no	NS	OP
2) Macchine utilizzate da più aziende nei 12 mesi precedenti (di proprietà di un'altra azienda, di una cooperativa o in comproprietà) oppure di proprietà di un'impresa di lavori agricoli			
01 Trattori a 4 ruote, trattori a cingoli, porta-attrezzi per classi di potenza (kw)	si/no	OP	OP
02 Motocultivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici	si/no	NS	OP
03 Mietitrebbiatrici	si/no	OP	OP
09 Altre mietitrici completamente meccanizzate	si/no	OP	OP

L. Manodopera agricola (nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti la data dell'indagine)

Per ogni persona che lavora nell'azienda e che appartiene alle seguenti categorie di manodopera agricola, i dati statistici sono raccolti in modo da permettere incroci multipli tra loro e/o con qualsiasi altra caratteristica dell'indagine.

01 *Conduttori*

In questa categoria rientrano:

- persone fisiche:
 - conduttori unici di aziende indipendenti [tutte le persone che hanno risposto «sì» alla domanda B/01a]
 - partner di gruppi di aziende [tutte le persone che hanno risposto «sì» alla domanda B/01b)] ^(?).
- persone giuridiche

Per ogni persona fisica summenzionata vengono registrate le informazioni seguenti:

- sesso
- età secondo le seguenti classi:

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49 50-54, 55-59, 60-64, 65 e oltre
- lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

0 %, > 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

IS	LI	NO
----	----	----

01 a) *Capi azienda*

In questa categoria rientrano:

- tutti i capi di aziende indipendenti, compresi i coniugi e gli altri membri della famiglia di un conduttore che sono anche capi azienda [risposta affermativa alla domanda B/02 a) o B/02 b)],
- tutti i capi azienda di gruppi di aziende,
- tutti i capi azienda di aziende in cui il conduttore è una persona giuridica.

(I capi azienda che sono al tempo stesso conduttori unici o partner di un gruppo di aziende sono registrati una sola volta, cioè come conduttori nella categoria L/01).

^(?) Gli Stati membri per i quali le domande B/01 b) e d) sono opzionali non raccolgono dati distinti sui partner di gruppi di aziende.

Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

— sesso

— età secondo le seguenti classi:

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 e oltre

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

> 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

— percepiscono un salario o no?

IS	LI	NO
----	----	----

OP

OP OP OP

OP

OP OP OP

02 *Coniuge (del conduttore) che lavora nell'azienda*

In questa rubrica rientrano i coniugi di conduttori unici [risposta affermativa alla domanda B/01a)] che non sono compresi nelle rubriche L/01 né L/01a) [non sono capi azienda: la risposta alla domanda B/02b) è «no»]

Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

— sesso

— età secondo le seguenti classi:

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 e oltre

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

> 0 — < 25 %, 25 — < 50 %, 50 — < 75 %, 75 — < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

— percepiscono un salario o no?

IS	LI	NO
----	----	----

OP

AD OP AD

OP

OP OP OP

03 a) *Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: maschi* [escluse le persone comprese nelle rubriche L/01, L/01a) e L/02]

03 b) *Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: femmine* [escluse le persone comprese nelle rubriche L/01, L/01a) e L/02]¹

Per ogni persona delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

— età secondo le seguenti classi:

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 e oltre

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

> 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

— percepiscono un salario o no?

IS	LI	NO
----	----	----

OP OP OP

OP

OP OP OP

04 a)	<i>Manodopera non familiare regolarmente occupata: maschi</i> (escluse le persone comprese nelle categorie L/01, L/02 e L/03)				
04 b)	<i>Manodopera non familiare regolarmente occupata: femmine</i> (escluse le persone comprese nelle categorie L/01, L/02 e L/03)				
	Per ciascuna delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:				
		Numero di persone	IS	LI	NO
	— i lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione: > 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di una persona a tempo pieno		OP	
05 e 06	<i>Manodopera non familiare occupata in modo irregolare: maschi e femmine</i>	Numero di giorni lavorativi			OP
07	<i>Il conduttore unico che è nello stesso tempo capo azienda o i partner di un gruppo di aziende svolgono un'altra attività lucrativa? Se «sì» quanti conduttori svolgono altre attività lucrative:</i>	Numero di conduttori/partner			
	— come attività principale?		OP	
	— come attività secondaria?		OP	
08	<i>Il coniuge del conduttore unico, occupato nei lavori agricoli dell'azienda, svolge un'altra attività lucrativa?</i>				
	— come attività principale?	si/no		OP	
	— come attività secondaria?	si/no		OP	
09	<i>Gli altri membri della famiglia del conduttore unico, occupati nei lavori agricoli dell'azienda, svolgono un'altra attività lucrativa? Se «sì», quanti svolgono altre attività lucrative:</i>	Numero di persone			
	— come attività principale?	OP	OP	OP
	— come attività secondaria?	OP	OP	OP
10	<i>Numero totale delle giornate lavorative agricole, non indicate ai punti da L 01 a L 06, prestate nell'azienda da persone non impiegate direttamente dall'azienda (per esempio salariati di imprese di lavori per conto terzi) ⁽³⁾</i>	numero di giorni	IS	LI	NO
	— Equivalente del numero delle giornate lavorative a tempo pieno nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti la data dell'indagine		OP	

⁽³⁾ Facoltativo per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello regionale.

M. Sviluppo rurale

01 Altre attività lucrative dell'azienda (diverse da quelle agricole), collegate direttamente all'azienda

a) Turismo, alloggio e altre attività ricreative

b) Artigianato

c) Lavorazione di prodotti agricoli

d) Lavorazione del legno (per es. segatura, ecc.)

e) Acquacoltura

f) Produzione di energia rinnovabile (energia eolica, combustione di paglia, ecc.)

g) Lavori per conto terzi (utilizzando l'attrezzatura dell'azienda)

h) Altre

				OP
si/no				OP
si/no				OP
si/no			NS	
si/no	NE			OP
si/no			NE	
si/no	OP			OP
si/no				OP
si/no				OP

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 152/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 110/2002 del Comitato misto SEE del 12 luglio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/363/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, relativa alle modalità d'applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 7b (direttiva 95/64/CE del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

a) Viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 D 0363**: Decisione 2000/363/CE della Commissione, del 28 aprile 2000 (GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1).»

b) Viene aggiunto il seguente adattamento:

«b) All'allegato II della direttiva 95/64/CE del Consiglio viene aggiunto l'elenco di cui all'appendice 2 del presente allegato.»

c) Dopo l'appendice 1 dell'allegato XXI viene inserito il titolo «APPENDICE 2 DELL'ALLEGATO XXI».

d) L'elenco dell'allegato della presente decisione viene inserito quale testo dell'appendice 2 dell'allegato XXI, con il sottotitolo «ELENCO DEI PORTI EFTA».

Articolo 2

I testi della decisione 2000/363/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 298 del 31.10.2002, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

alla decisione n. 152/2002 del Comitato misto SEE

Paese	MCA	Modifica	Nome del porto	Codice locale	Gruppo stat. naz.	Porto statistico	Codice nazionale
IS	0240		Akranes	ISAKR		X	1320
IS	0240		Akureyri	ISAKU		X	4635
IS	0240	X	Árskógssandur	IS010		X	4625
IS	0240	X	Bakkafjörður	ISBAK		X	5710
IS	0240	X	Bíldudalur	ISBIL		X	2425
IS	0240		Blönduós	ISBLO		X	3520
IS	0240	X	Bolungarvík	ISBOL		X	2445
IS	0240	X	Borgafjörður eystri	ISBGJ		X	5720
IS	0240	X	Breiðdalsvík	ISBRE		X	5755
IS	0240		Dalvík	ISDAL		X	4615
IS	0240		Djúpivogur	ISDJU		X	5760
IS	0240	X	Drangnes	ISDRA		X	2465
IS	0240		Eskifjörður	ISESK		X	5735
IS	0240		Fáskrúðsfjörður	ISFAS		X	5745
IS	0240	X	Flateyri	ISFLA		X	2435
IS	0240	X	Garðabær	IS011		X	7150
IS	0240	X	Garður	IS012		X	7125
IS	0240		Grenivík	ISGRE		X	4645
IS	0240	X	Grímsey	ISGRY		X	4650
IS	0240		Grindavík	ISGRI		X	7110
IS	0240		Grundarfjörður	ISGRF		X	1350
IS	0240		Grundartangi	ISGRT		X	1310
IS	0240		Hafnarfjörður	ISHAF		X	7145
IS	0240	X	Hafnir	IS013		X	7115
IS	0240	X	Hjalteyri	ISHJA		X	4630
IS	0240	X	Höfn Hornafjörður	ISHFN		X	5765
IS	0240	X	Hofsós	ISHOF		X	3550
IS	0240		Hólmavík	ISHVK		X	2470
IS	0240	X	Hrísey	ISHRI		X	4620
IS	0240	X	Húsavík	ISHUS		X	4655
IS	0240		Hvammstangi	ISHVM		X	3510
IS	0240		Ísafjörður	ISISA		X	2450
IS	0240		Keflavík	ISKEF		X	7130
IS	0240	X	Kópasker	ISKOP		X	4665
IS	0240	X	Kópavogur	ISKOV		X	7155

Paese	MCA	Modifica	Nome del porto	Codice locale	Gruppo stat. naz.	Porto statistico	Codice nazionale
IS	0240		Neskaupstaður	ISNES		X	5730
IS	0240	X	Norðurfjörður	ISNOU		X	2460
IS	0240		Ólafsfjörður	ISOLF		X	4610
IS	0240		Ólafsvík	ISOLV		X	1340
IS	0240		Patreksfjörður	ISPAT		X	2415
IS	0240	X	Raufarhöfn	ISRAU		X	4670
IS	0240		Reyðarfjörður	ISRFJ		X	5740
IS	0240	X	Reykhólar	ISRHA		X	2410
IS	0240		Reykjavík	ISREY		X	8010
IS	0240	X	Rif	ISRIF		X	1330
IS	0240	X	Sandgerði	ISSAN		X	7120
IS	0240		Sauðárkrókur	ISSAU		X	3540
IS	0240		Seyðisfjörður	ISSEY		X	5725
IS	0240		Siglufjörður	ISSIG		X	3560
IS	0240	X	Skagaströnd	ISSKA		X	3530
IS	0240		Stöðvarfjörður	ISSTD		X	5750
IS	0240		Straumsvík	ISSTR		X	7140
IS	0240		Stykkishólmur	ISSTY		X	1360
IS	0240	X	Súðavík	ISSUV		X	2455
IS	0240		Suðureyri	ISSUD		X	2440
IS	0240	X	Svalbardseyri	ISSVA		X	4640
IS	0240	X	Tálknafjörður	ISTAL		X	2420
IS	0240		Þingeyri (Thingeyri)	ISTEY		X	2430
IS	0240		Þorlákshöfn (Thorlakhofn)	ISTHH		X	6820
IS	0240	X	Þórshöfn (Thorshofn)	ISTHO		X	4675
IS	0240	X	Tjörneshöfn	ISO14		X	4660
IS	0240		Vestmannaeyjar	ISVES		X	6810
IS	0240	X	Vogar	ISO15		X	7135
IS	0240		Vopnafjörður	ISVPN		X	5715
IS			Altro — Islanda	IS888			
			64	64	0	64	
NO	280		Alta	NOALF		X	
NO	280		Andøy	NOADY			
NO	280		Arendal	NOARE		X	
NO	280		Asker/Slemmestad	NOASK			
NO	280		Askvoll	NOASL			
NO	280		Aukra	NOAUK			
NO	280		Aure	NOAUE			

Paese	MCA	Modifica	Nome del porto	Codice locale	Gruppo stat. naz.	Porto statistico	Codice nazionale
NO	280		Aurland	NOAUL			
NO	280		Austevoll	NOASV			
NO	280		Averøy	NOAVE			
NO	280		Balestrand	NOBLS			
NO	280		Ballangen	NOBLL			
NO	280		Balsfjord/Bergneset	NOBAF			
NO	280		Beiarn	NOBEJ			
NO	280		Berg	NOBER			
NO	280	X	Bergen, Mongstad, Sture, Ågotnes, Eikefet, Askøy, Modalen	NOBGO		X	
NO	280		Berlevåg	NOBVG			
NO	280		Bindal	NOBIN			
NO	280		Bjarkøy	NOBJY			
NO	280		Bjugn/Lysøysund/Botngård	NOBJU			
NO	280		Bodø	NOBOO		X	
NO	280		Brattvåg/Haram	NOBRV			
NO	280		Bremanger	NOBRE		X	
NO	280		Brønnøy	NOBRO		X	
NO	280		Bærum/Sandvika/Lysaker	NOBAR			
NO	280		Bø	NOBOX			
NO	280		Børsa/Buvika/Skaun	NOSAN			
NO	280		Båtsfjord	NOBJF			
NO	280		Deatnu — Tana/Leirpollen	NOTAA			
NO	280	X	Drammen/Solumstrand/ Tørkopp/Lier/Hurum/Tofte/ Svelvik	NODRM		X	
NO	280		Dyrøy	NODYY			
NO	280		Dønna	NODON			
NO	280		Eide	NOEDE			
NO	280		Eidfjord (i SFj)	NOEDF			
NO	280		Eigersund	NOEGD		X	
NO	280		Elnesvågen/Fræna	NOFRE			
NO	280		Etne	NOETN			
NO	280		Evenes/Bogen	NOEVE			
NO	280		Fagerstrand/Nesodden	NOFAX			
NO	280		Farsund	NOFAN		X	
NO	280		Fauske	NOFAU			
NO	280	X	Finnsnes/Gibostad	NOFNE			
NO	280		Finnøy	NOFNY			

Paese	MCA	Modifica	Nome del porto	Codice locale	Gruppo stat. naz.	Porto statistico	Codice nazionale
NO	280		Fitjar	NOFIT			
NO	280		Fjaler	NOFJA			
NO	280		Flakstad	NOFKS			
NO	280		Flatanger	NOFLT			
NO	280		Flekkefjord	NOFFD			
NO	280		Florø/Flora	NOFRO		X	
NO	280		Forsand	NOFOR			
NO	280		Fosnavåg/Herøy	NOFOS			
NO	280		Fosnes	NOFSN			
NO	280		Fredrikstad/Sarpsborg	NOBRG		X	
NO	280		Frei	NOFRJ			
NO	280		Frosta	NOFRT			
NO	280		Frøya/Sistranda	NOFRA			
NO	280		Fusa	NOFUS			
NO	280		Førde	NOFDE			
NO	280		Gaivuotna — Kåfjord	NOKAF			
NO	280		Gamvik/Mehamn	NOMEH			
NO	280		Gaular	NOGAU			
NO	280		Gildeskål	NOGIL			
NO	280		Giske	NOGIS			
NO	280		Gjemnes	NOGJM			
NO	280		Gjesdal/Dirdal	NOGJS		X	
NO	280		Gloppen	NOGLP			
NO	280		Granvin	NOGRV			
NO	280		Gratangen	NOGRT			
NO	280		Grimstad	NOGTD			
NO	280		Gulen	NOGUL		X	
NO	280		Hadsel/Melbu/Stokmarknes	NOHAD		X	
NO	280		Halden	NOHAL		X	
NO	280		Halsa	NOHLS			
NO	280		Hamarøy	NOHMY			
NO	280		Hammerfall/Sørfold	NOHFL			
NO	280		Hammerfest	NOHFT		X	
NO	280		Hareid/Brattvåg	NOHRI			
NO	280	X	Harstad	NOHRD		X	
NO	280		Hasvik	NOHVK			
NO	280	X	Karmsund: Haugesund, Tysvær, Karmøy, Skudeneshavn, Kopervik	NOKAS		X	

Paese	MCA	Modifica	Nome del porto	Codice locale	Gruppo stat. naz.	Porto statistico	Codice nazionale
NO	280		Hemnes	NOHMS			
NO	280		Herøy (i Nordland)	NOHER			
NO	280		Hitra	NOHIT			
NO	280		Hjelmeland/Årdal	NOHJL		X	
NO	280		Holmestrand	NOHOL			
NO	280	X	Honningsvåg/Nordkapp	NOHVG		X	
NO	280	X	Horten/Borre	NOBRR			
NO	280		Hyllestad	NOHYL			
NO	280		Høyanger	NOHYR		X	
NO	280		Hå	NOHAA			
NO	280		lbestad	NOIBE			
NO	280		Inderøy	NOIND			
NO	280	X	Jan Mayen	SJ888			
NO	280		Jondal	NOJON			
NO	280		Karlsøy	NOKAY			
NO	280		Kirkenes/Sør-Varanger	NOKKN			
NO	280		Kjøpmannskjær/Nøtterøy	NONTY			
NO	280		Klepp	NOKLP			
NO	280		Kragerø	NOKRA		X	
NO	280		Kristiansand S	NOKRS		X	
NO	280		Kristiansund N/Grip	NOKSU		X	
NO	280		Kvalsund	NOKVS			
NO	280		Kvam	NOKVM		X	
NO	280		Kvinesdal	NOKVD			
NO	280		Kvinnherad	NOKVH		X	
NO	280		Kvitsøy	NOKSY			
NO	280		Kvæfjord	NOKVF			
NO	280		Kvænangen	NOKVN			
NO	280		Kyrksæterøra/Hemne	NOKYR			
NO	280		Larkollen/Rygge	NORYG			
NO	280		Larvik	NOLAR		X	
NO	280		Lavangen	NOLAV			
NO	280		Lebesby	NOLEB			
NO	280		Leikanger	NOLEK			
NO	280		Leirfjord	NOLEF			
NO	280		Leka	NOLKA			
NO	280		Leksvik/Vanvikan/Verrabotn	NOLKV			
NO	280		Lillesand	NOLIL			

Paese	MCA	Modifica	Nome del porto	Codice locale	Gruppo stat. naz.	Porto statistico	Codice nazionale
NO	280		Lindesnes	NOLDS			
NO	280		Loppa/Øksfjord	NOLOP			
NO	280		Lurøy	NOLUR			
NO	280		Luster	NOLUS			
NO	280		Lyngdal	NOLND			
NO	280		Lyngen	NOLYN			
NO	280		Lærdal	NOLRD			
NO	280		Lødingen	NOLOD			
NO	280		Malvik	NOMAK			
NO	280		Mandal	NOMAN			
NO	280		Masfjorden	NOMSF			
NO	280		Melhus	NOMLS			
NO	280		Meløy/Glomfjord/Ørnes	NOMEY			
NO	280		Midsund	NOMID			
NO	280		Mo i Rana/Rana	NORNA		X	
NO	280		Molde	NOMOL		X	
NO	280		Mosjøen/Vefsn	NOMJF		X	
NO	280		Moskenes	NOMSK			
NO	280		Moss	NOMSS		X	
NO	280		Mosvik	NOMSV			
NO	280		Målselv	NOMAV			
NO	280		Måløy	NOMAY		X	
NO	280		Måsøy/Havøysund	NOMSY			
NO	280		Namdalseid	NONDE			
NO	280		Namsos	NOOSY			
NO	280		Narvik	NONVK		X	
NO	280		Naustdal	NONAU			
NO	280	X	Nesna	NO921			
NO	280		Nesset	NONST			
NO	280		Norddal	NONOD			
NO	280		Nordfjordeid/Eid	NOEID			
NO	280		Nordreisa	NONOR			
NO	280		Nærøy	NONRY			
NO	280		Odda	NOODD		X	
NO	9991	X	Offshore installations Barents Sea	NO770			
NO	9991		Offshore installations coast of Helgeland	NO740			

Paese	MCA	Modifica	Nome del porto	Codice locale	Gruppo stat. naz.	Porto statistico	Codice nazionale
NO	9991	X	Offshore installations North Sea	NO750			
NO	280		Oppegård	NOOPG			
NO	280		Orkdal/Orkanger	NOORK		X	
NO	280		Osen	NOOSN			
NO	280		Oslo	NOOSL		X	
NO	280		Osterøy	NOOST			
NO	280		Porsanger	NOPAR			
NO	280	X	Porsgrunn, Rafnes, Herøya, Brevik, Skien, Langesund, Voldsfjorden	NOGVL		X	
NO	280		Rissa/Råkvågen	NO780			
NO	280		Risør	NORIS			
NO	280		Roan/Bessaker	NOROA			
NO	280		Rødøy	NORDY			
NO	280	X	Rørvik/Vikna	NOVKN			
NO	280		Røst	NORET			
NO	280		Saltdal/Rognan	NOSDL			
NO	280		Samnanger	NOSAM			
NO	280		Sande	NOSDX			
NO	280		Sandefjord	NOSAD		X	
NO	280		Sandnes	NOSAS		X	
NO	280		Sandnessjøen	NOSSJ		X	
NO	280		Sandøy	NOSAY			
NO	280		Sauda	NOSAU		X	
NO	280		Selje	NOSJE			
NO	280		Sjøvegan/Salangen	NOSAL			
NO	280		Skjerstad	NOSST			
NO	280		Skjervøy	NOSKY			
NO	280		Skodje	NOSKO			
NO	280		Skånland	NOSKL			
NO	280		Smøla	NOSMO			
NO	280		Snillfjord/Hemnskjel	NOSNI			
NO	280		Sogndal	NOSOG			
NO	280		Sokndal/Jøssingfjord/Rekefjord	NOSOK		X	
NO	280	X	Solund	NOSLD			
NO	280		Sortland	NOSLX		X	
NO	280	X	Stavanger, Sola/Risavik, Forus, Dusavik, Mekjarvik	NOSVG		X	
NO	280		Steigen	NOSTG			

Paese	MCA	Modifica	Nome del porto	Codice locale	Gruppo stat. naz.	Porto statistico	Codice nazionale
NO	280		Steinkjer	NOSTE			
NO	280		Stjørdal	NOSTJ			
NO	280		Stokke/Melsomvik	NOSTK			
NO	280		Stord/Leirvik	NOSRP		X	
NO	280		Stordal	NOSDZ			
NO	280		Storfjord	NOSTF			
NO	280		Strand/Tau/Jørpeland	NOSTD		X	
NO	280		Stranda	NOSRN			
NO	280		Stryn	NOSTR			
NO	280		Sula/Langevåg	NOSUA			
NO	280		Suldal/Sand	NOSUL		X	
NO	280		Sunndal/Sunndalsøra	NOSUN			
NO	280		Surnadal	NOSUR			
NO	280	X	Svalbard	SJ888			
NO	280		Sykkylven	NOSYK			
NO	280		Søgne	NOSNE			
NO	280		Sømna	NOSMN			
NO	280		Sørreisa	NOSRA			
NO	280		Tingvoll	NOTIN			
NO	280		Tjeldsund	NOTJS			
NO	280		Tjøme/Vasser	NOTJO			
NO	280		Torsken	NOTOR			
NO	280		Tromsø/Buivik	NOTOS		X	
NO	280		Trondheim/Flakk	NOTRD		X	
NO	280		Træna	NOTRA			
NO	280		Tustna	NOTUS			
NO	280		Tvedestrand	NOTVE			
NO	280		Tysvaer/Karsto	NOTYV		X	
NO	280		Tysnes	NOTYN			
NO	280		Tønsberg/Slagentangen/Valløy	NOTON		X	
NO	280		Ullensvang	NOULL			
NO	280		Ulstein	NOULS			
NO	280		Ulvik	NOUVK			
NO	280		Unjarga-Nesseby	NONSB			
NO	280		Utsira	NOUTS			
NO	280		Vadsø	NOVDS			
NO	280		Vaksdal	NOVAK			
NO	280		Vanylven/Åheim	NOVAY		X	

Paese	MCA	Modifica	Nome del porto	Codice locale	Gruppo stat. naz.	Porto statistico	Codice nazionale
NO	280		Vardø	NOVAO			
NO	280		Vega	NOVEG			
NO	280		Verdal/Levanger	NOVER		X	
NO	280		Verran/Follafoss	NOVRR			
NO	280		Vestnes/Tomra/Tresfjord	NOVST			
NO	280	X	Vestvågøy	NOVVY			
NO	280		Vik	NOVIS			
NO	280		Volda	NOVDA			
NO	280		Værøy	NOVEY			
NO	280	X	Vågan/Svolvær/Kabelvåg	NOVGN			
NO	280		Øksnes/Myre	NOMYO			
NO	280		Ølen	NOOLN			
NO	280		Ørland/Brekstad	NOOLA			
NO	280		Ørskog	NOOSG			
NO	280		Ørsta	NOORS			
NO	280		Åfjord	NOAAF			
NO	280		Ålesund	NOAES		X	
NO	280	X	Åndalsnes	NOAND			
NO	280		Årdal/Årdalstangen (i Sognefjorden)	NOAAN		X	
NO	9991		Altri impianti offshore	NO790			
NO	280		Altri porti	NO888			
			248	248	0	55	

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 153/2002
dell'8 novembre 2002
che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 110/2002 del Comitato misto SEE del 12 luglio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 17a [regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«— **32002 R 0831**: Regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 831/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 298 del 31.10.2002, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANNSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 154/2002****dell'8 novembre 2002****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 27/1999 del Comitato misto SEE del 26 febbraio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dall'entrata in vigore del sesto programma quadro 2002-2006,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **32002 D 1513**: Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dall'entrata in vigore del sesto programma quadro 2002-2006.

⁽¹⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan JÓHANNSSON

AVVERTENZA

La decisione n. 145/2002 del Comitato misto SEE è stata ritirata prima dell'adozione e pertanto non esiste.